

Acc. n° 1

CONVENZIONE DI TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO

TRA

L'Università degli Studi di Messina con sede in Messina, P.za Pugliatti 1, codice fiscale n. 80004070837, d'ora in poi denominato "Soggetto Promotore", rappresentata dal Rettore, Prof. Pietro Navarra, nato a Messina il 30.8.1969, o dal Prorettore Vicario Prof. Emanuele Scribano, nato a Messina il 17.5.1948, con poteri di firma ai sensi del D.R. n. 1599/2013

E

Il Ministero della Giustizia-Casa Circondariale di Giarre, codice fiscale 92012040876, d'ora in poi denominato "Soggetto Ospitante", rappresentato dal Direttore Dott. Aldo Tiralongo nato a Noto il 10.1.1958, domiciliato per la carica presso la sede di Giarre, loc. Trepunti via U.Foscolo 67,

Premesso

Che i tirocini formativi e di orientamento sono ora disciplinati dall'art. 18 della legge 24.6.1997 n. 196 e dal Regolamento del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione e con il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, emanato con Decreto 25.3.1998 n. 142;

che il decreto interministeriale di cui sopra all'art. 4 prevede che i tirocini siano svolti sulla base di convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati;

che le Università promuovono tirocini curriculari da svolgere durante il periodo di frequenza dei corsi di studio o di formazione, a favore dei propri studenti iscritti ai corsi di qualunque livello con la finalità di affinare il processo di apprendimento e di formazione, anche se non direttamente in funzione del riconoscimento di crediti formativi universitari (CFU);

si conviene e stabilisce quanto segue:

art. 1

le suddette premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2

La presente Convenzione regola i rapporti tra l'Università Soggetto Promotore e il Soggetto Ospitante concernenti l'attivazione di tirocini curriculari in favore di studenti di corso di laurea, laurea magistrale ed equivalenti dei precedenti ordinamenti, dottorati di ricerca, scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione, master di I e II livello.

In particolare il soggetto Ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, soggetti sopra indicati per l'espletamento di tirocini formativi e di orientamento, ai sensi dell'art. 18 Legge 24.6.1997 n. 196.

I programmi di tirocinio formativo curriculare, concordati da entrambe le parti, hanno come oggetto l'acquisizione nella pratica della conoscenza di realtà economiche e produttive al fine di integrare il percorso accademico dello studente nonché agevolare la scelta professionale del laureato.

Art. 3

I rapporti che il Soggetto Ospitante intrattiene con i tirocinanti non costituiscono, ai sensi dell'art. 18 c. 1 lett. d, della Legge 196/97, rapporto di lavoro. Il tirocinio ha natura formativa e, pertanto, non può comportare l'assunzione di alcuna responsabilità in merito alle attività svolte.

Art. 4

Il Soggetto Ospitante si riserva di trasmettere al Soggetto Promotore le proprie disponibilità di tirocinio ai sensi dell' art. 1, comma 3 del D.M. n 142/98 con le relative caratteristiche di massima e, in applicazione al d.lgs 196/2003, si impegna a non diffondere in alcun modo i dati ricevuti e ad utilizzarli solo ai fini della presente convenzione.

Art. 5

Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività è seguita e verificata da un docente universitario (tutor didattico) e da un tutor aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

Art. 6

Nel rispetto e richiamo della presente Convenzione, che costituisce accordo normativo, per ogni singolo tirocinio da questa derivante, il Soggetto Ospitante e il Soggetto Promotore predispongono un Progetto Formativo e di Orientamento secondo lo schema di cui all'allegato A per i tirocini curriculari.

Eventuali variazioni del Progetto, richieste dal Soggetto Ospitante e opportunamente motivate, acquisito l'assenso del tirocinante, andranno rivolte al Soggetto Promotore per la ratifica tramite il tutor didattico che preliminarmente ne verificherà le motivazioni.

Art. 7

Il Soggetto Promotore è tenuto a trasmettere copia della presente Convenzione e del Progetto Formativo e di Orientamento alla Regione, alla struttura territoriale del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competente per territorio in materia di ispezione nonché alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Art. 8

Il Soggetto Promotore, in conformità ai disposti di cui al D.M. n. 142/1998, assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso una compagnia assicurativa operante nel settore. Gli estremi identificativi delle predette assicurazioni saranno indicate nel Progetto Formativo e di Orientamento.

In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, il Soggetto Ospitante si impegna a segnalare l'evento entro i tempi previsti dalla vigente normativa, agli istituti assicurativi (quali risultanti dal Progetto Formativo e di Orientamento) nonché al Soggetto Promotore per quanto di competenza.

Art. 9

Il Soggetto Ospitante garantisce di:

- Rispettare il Progetto Formativo e di Orientamento di cui all'art. 5;
- Nominare il tutor aziendale che seguirà lo svolgimento del tirocinio con la cura del caso;
- Segnalare al Soggetto Promotore qualsiasi variazione (proroga, sospensione, interruzione anticipata, cambio della sede di svolgimento del tirocinio) del tirocinio e qualsiasi evento inerente il tirocinante (assenze, comportamenti lesivi dei diritti o degli interessi del soggetto ospitante).

Il Soggetto Ospitante si rende disponibile, ove possibile, a consentire ai tirocinanti, a titolo oneroso, l'utilizzo dei servizi aziendali (mensa). Il Soggetto Promotore, peraltro, potrà erogare eventuali somme a titolo di rimborso spese, senza che tali erogazioni possano determinare modifiche alla natura del rapporto oggetto della presente convenzione, o facoltà o diritti ulteriori o diversi da quelli previsti dalla Convenzione e dalle relative disposizioni normative.

Articolo 10

Il Soggetto Ospitante garantisce al tirocinante un'efficace informazione ai fini della prevenzione antinfortunistica. Le nozioni utili a tale prevenzione costituiranno per il tirocinante argomento necessario e ineludibile. Il Soggetto Promotore garantisce la fornitura dei mezzi di protezione eventualmente

necessari; il tirocinante è tenuto ad utilizzarli ed a seguire le disposizioni impartite per la sua sicurezza, pena l'immediata interruzione del tirocinio.

Articolo 11

Per i tirocini curriculari il Soggetto Promotore ai sensi del regolamento didattico di Ateneo, sottopone la relazione finale redatta dallo studente e approvata dal tutor didattico e dal tutor aziendale alla valutazione dell'apposita commissione nominata dal Consiglio in corso di studio per il rilascio degli eventuali crediti formativi universitari.

Articolo 12

L'attuazione del tirocinio non comporta per il Soggetto Ospitante e per l'Università alcun onere finanziario, né obblighi d'altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione.

Il tirocinio può essere interrotto in qualunque momento con adeguato preavviso sia dal tirocinante che dal soggetto ospitante.

Articolo 13

Il Soggetto Promotore si impegna a:

1. fornire tutti i supporti culturali e didattici per le attività di tirocinio degli studenti;
2. prevedere la partecipazione dei tutor aziendali alle attività di formazione, programmazione e verifica che promuove in ordine al tirocinio;
3. rendere disponibili le rispettive Biblioteche ed i materiali didattici dell'Università ai tutor aziendali e al personale del Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria;
4. fornire a titolo gratuito al personale appartenente all'Amministrazione Penitenziaria della Sicilia docenze all'interno di iniziative di aggiornamento professionale.

Articolo 14

Il Soggetto Ospitante è tenuto a compilare e sottoscrivere la scheda anagrafica azienda/ente allegata alla presente convenzione (allegato D) per farne parte integrante.

Articolo 15

La presente Convenzione ha la durata di anni tre a decorrere dalla data della sua stipula ed è rinnovabile, per la stessa durata, mediante richiesta, a mezzo raccomandata, da inviare tre mesi prima della scadenza.

Le parti si danno reciprocamente atto che, nel periodo di vigenza della convenzione, entrambe avranno la facoltà di recedere con comunicazione scritta da inviarsi all'altra parte a mezzo raccomandata a.r. con preavviso di almeno tre mesi.

Articolo 16

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Articolo 17

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente Convenzione; nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, si conviene che competente sia il Foro di Palermo.

Articolo 18

La presente Convenzione, redatta in due esemplari, sarà registrata in caso d'uso a spese della parte che ne richiederà la registrazione.

Il Direttore

Dott. Aldo Tiralongo

Il Rettore

Prof. Pietro Navarra

Acc. n°2

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

TRA

L'Università degli Studi di Messina, codice fiscale n. 80004070837 rappresentata dal rettore pro tempore, prof. Pietro Navarra nato/a a Messina il 30/08/68, legale rappresentante, domiciliato per la carica in _____, o dal Prorettore Vicario Prof. Emanuele Scribano, nato a Messina il 17/05/48, con poteri di firma ai sensi del D.R. n. 1599/2013 e autorizzato alla stipula della presente Convenzione dal Consiglio di Amministrazione con delibera del _____ d'ora in poi denominata "Università"

E

Il Ministero della Giustizia – Direzione della Casa Circondariale "Pagliarelli" con sede legale in Palermo, codice fiscale 97115040822, d'ora in poi denominato "Soggetto Ospitante" rappresentato dalla Dott.ssa Francesca Vazzana nata a Geraci Siculo (Pa) il 04/02/1962 in qualità di legale rappresentante prop-tempore, domiciliato per la carica presso la sede sita in Palermo, Piazza Pietro Cerulli n. 1 - Palermo

PREMESSO

Che i tirocini formativi e di orientamento sono ora disciplinati dall'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 e dal Regolamento del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione e con il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, emanato con Decreto 25 marzo 1998, n. 142;

che il decreto interministeriale di cui sopra, all'art. 4, prevede che i tirocini siano svolti sulla base di convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati;

che le Università promuovono tirocini curriculari da svolgere durante il periodo di frequenza dei corsi di studio o di formazione, a favore dei propri studenti iscritti ai corsi di qualunque livello con la finalità di affinare il processo di apprendimento e di formazione, anche se non direttamente in funzione del riconoscimento dei crediti formativi universitari (CFU);

si conviene quanto segue:

ART. 1

Le suddette premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ART. 2

La presente convenzione regola i rapporti tra "L'Università" e il "Soggetto Ospitante" concernenti l'attivazione di:

- Tirocini curriculari in favore di studenti di corso di laurea, laurea magistrale ed equivalenti dei precedenti ordinamenti, dottorati di Ricerca, Scuole o Corsi di Perfezionamento e Specializzazione, master di I e II livello;



- In particolare, il “Soggetto Ospitante” si impegna ad accogliere presso le proprie strutture i soggetti sopra indicati per l’espletamento di tirocini formativi e di orientamento, ai sensi dell’art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196;
- I programmi di tirocinio formativo curriculare, concordati da entrambe le parti, hanno come oggetto l’acquisizione nella pratica della conoscenza di realtà economiche e produttive al fine di integrare il percorso accademico dello studente nonché agevolare la scelta professionale del laureato.

ART. 3

I rapporti che il Soggetto Ospitante intrattiene con i tirocinanti non costituiscono, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera d, della legge 196 del 1997, rapporto di lavoro. Il tirocinio ha natura formativa e, pertanto, non può comportare l’assunzione di alcuna responsabilità in merito alle attività svolte.

ART. 4

Il Soggetto Ospitante si riserva di trasmettere all’Università le proprie disponibilità di tirocinio ai sensi dell’art. 1, comma 3 del D.M. n. 142/98 con le relative caratteristiche di massa e, in applicazione del d.lgs. 196/2003, si impegna a non diffondere in alcun modo i dati ricevuti e ad utilizzarli solo ai fini della presente convenzione.

ART. 5

Durante lo svolgimento del tirocinio, l’attività è seguita e verificata da un docente universitario (tutor didattico) e da un tutor aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

ART. 6

Nel rispetto e richiamo della presente Convenzione, che costituisce accordo normativo, per ogni singolo tirocinio da questa derivante, il Soggetto Ospitante e l’Università predispongono un Progetto Formativo e di Orientamento secondo lo schema di cui all’allegato A per i tirocini curriculari.


Eventuali variazioni del Progetto, richieste dal Soggetto Ospitante e opportunamente motivate, acquisito l’assenso del tirocinante, andranno rivolte all’Università per la ratifica tramite il tutor didattico che preliminarmente ne verificherà le motivazioni.

ART. 7

L’Università è tenuta a trasmettere copia della presente Convenzione e del Progetto Formativo e di Orientamento alla Regione, alla struttura territoriale del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competente per territorio in materia di ispezione nonché alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

ART. 8

L’Università, in conformità ai disposti di cui al D.M. n. 142/1998, assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, nonché per la responsabilità civile presso una compagnia



assicurativa operante nel settore. Gli estremi identificativi delle predette assicurazioni saranno indicate nel Progetto Formativo e di Orientamento.

In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, il Soggetto Ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla vigente normativa, agli Istituti assicurativi (quali risultanti dal progetto formativo e di orientamento) e all'area del Provveditorato e del patrimonio mobiliare dell'Università.

ART. 9

Il soggetto ospitante garantisce di:

- Rispettare il Progetto Formativo e di Orientamento di cui al precedente art. 5;
- Nominare il tutor aziendale che seguirà lo svolgimento del tirocinio con la cura del caso;
- Segnalare all'Università qualsiasi variazione (proroga, sospensione, interruzione anticipata, cambio della sede di svolgimento del tirocinio) nella durata del tirocinio indicata sul progetto formativo e di orientamento e qualsiasi evento inerente il tirocinante (assenze, comportamenti lesivi dei diritti o degli interessi del soggetto ospitante).

Il Soggetto Ospitante si rende disponibile, ove possibile, a consentire ai tirocinanti, a titolo oneroso, l'utilizzo di servizi aziendali (mensa). L'Università, peraltro, potrà erogare eventuali somme a titolo di rimborso spese, senza che tali erogazioni possano determinare modifiche alla natura del rapporto oggetto della presente Convenzione, o facoltà o diritti ulteriori o diversi da quelli previsti dalla Convenzione stessa e dalle relative disposizioni normative.

ART. 10

Il Soggetto Ospitante garantisce al tirocinante un'efficace informazione ai fini della prevenzione antinfortunistica. Le nozioni utili a tale prevenzione costituiranno per il tirocinante argomento necessario e ineludibile. L'Università garantisce la fornitura dei mezzi di protezione eventualmente necessari; il tirocinante è tenuto ad utilizzarli e ad eseguire le disposizioni impartite per la sua sicurezza, pena l'immediata interruzione del tirocinio.

ART. 11

Per i tirocini curriculari, l'Università, ai sensi dell'art. 18, comma 8 del regolamento didattico di Ateneo, sottopone la relazione finale redatta dallo studente e approvata dal tutor didattico e dal tutor aziendale alla valutazione dell'apposita commissione nominata dal Consiglio in corso di studio per il rilascio degli eventuali crediti formativi universitari.

ART. 12

L'attuazione del tirocinio non comporta per il Soggetto Ospitante e per l'Università alcun onere finanziario, né obblighi d'altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione. Il tirocinio può essere interrotto in qualunque momento con adeguato preavviso sia dal tirocinante che dal soggetto ospitante.

ART. 13

L'Università si impegna a:



1. Fornire tutti i supporti culturali e didattici per le attività di tirocinio degli studenti;
2. Prevedere la partecipazione dei tutor aziendali alle attività di formazione, programmazione e verifica che promuove in ordine al tirocinio;
3. Rendere disponibili le rispettive Biblioteche ed i materiali didattici dell'Università ai tutor aziendali e al personale del Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria;
4. Fornire a titolo gratuito al personale appartenente all'Amministrazione Penitenziaria della Sicilia docenze all'interno di iniziative di aggiornamento professionale.

ART. 14

Il Soggetto Ospitante è tenuto a compilare la scheda anagrafica azienda/ente allegata alla presente convenzione (allegato D) per farne parte integrante.

ART. 15

La presente Convenzione ha la durata di anni tre a decorrere dalla data della sua stipula ed è rinnovabile, per la stessa durata, mediante richiesta, a mezzo raccomandata, da inviare tre mesi prima della scadenza.

Le parti si danno reciprocamente atto che, nel periodo di vigenza della convenzione, entrambe avranno la facoltà di recedere con comunicazione scritta da inviarsi all'altra parte a mezzo raccomandata a.r. con preavviso di almeno tre mesi.

ART. 16

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, le Parti fanno riferimento Alla legislazione vigente in materia.

ART. 17

Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente Convenzione; nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, si conviene che competente sia il Foro di Palermo.

ART. 18

La presente Convenzione, redatta in due esemplari, sarà registrata in caso d'uso a spese della parte che ne richiederà la registrazione.

Data 12/08/15

Per la Direzione della C.C. "Pagliarelli"
Dott.ssa Francesca Vazzana

Università degli Studi di Messina
Prof.

Repertorio N. _____

Acc. n. 3

**CONVENZIONE TRA LA DIREZIONE DEL CENTRO PER LA GIUSTIZIA
MINORILE DELLA CALABRIA E DELLA BASILICATA E L'UNIVERSITA' DI**

TRA

La Direzione del Centro per la Giustizia Minorile di Catanzaro, con sede legale in Catanzaro Via Francesco Paglia, 47 - codice fiscale/P.I. 97022580795, d'ora in poi denominata "soggetto ospitante", rappresentata dal Direttore del Centro per la Giustizia Minorile Dirigente Dott.ssa Maria Gemmabella, nata a Salerno il 13 aprile 1968

E

l'Università degli Studi di _____ Dipartimento/Facoltà di _____
_____ con sede in _____, cod. fisc. _____, d'ora in poi
denominata "soggetto promotore", rappresentata dal Rettore Prof. (o suo delegato) _____,
nato a _____, delegato con Decreto Rettorale n. _____ del _____.

Premesso

- Che i soggetti richiamati all'art.18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n.196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi;
- Che il soggetto promotore ed il soggetto ospitante convengono sulla necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi;
- Che il tirocinio si configura come completamento del percorso formativo, e come tale dovrà perseguire obiettivi didattici, di orientamento e di acquisizione di conoscenze del mondo del lavoro;
- Che, in particolare, il tirocinio si configura come elemento propedeutico per il conseguimento della laurea da parte degli studenti del Dipartimento Scienze Politiche e Sociali - Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Politiche e dei Servizi Sociali;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 FINALITÀ

Ai sensi dell'art.18 della l. n. 196 del 24 giugno 1997, il soggetto ospitante s'impegna ad accogliere presso le proprie strutture studenti iscritti al Dipartimento/Facoltà di _____, Corso di Laurea/Master in _____ dell'Università di _____, d'ora in poi denominati "tirocinanti", su proposta del soggetto promotore, in tirocinio di formazione ed orientamento, in numero non superiore a quanto previsto dall'art. 1, comma 3, lettere a, b e c del Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 25 marzo 1998 n. 142, su proposta del soggetto promotore, ai sensi dell'articolo 5 del decreto attuativo dell'articolo 18 della legge n. 196 del 1997;

CGM CZ A001 28/04/2015 13:07 PROT. 0004753

Art. 2 MODALITÀ DI PROGRAMMAZIONE E SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO

- 1) Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art.18, co. 1 lett. d) della l. n. 196/97, non costituisce rapporto di lavoro.
- 2) La programmazione delle attività di tirocinio è affidata al soggetto promotore. Nella programmazione delle attività si tiene conto delle seguenti indicazioni fornite dal soggetto ospitante attraverso il proprio referente:
 - servizi e unità operative presso le quali inserire i tirocinanti;
 - assistenti sociali che possono essere coinvolti in funzione di supervisori dei tirocinanti;
 - obiettivi formativi specificamente perseguibili in ciascun servizio o unità operativa;
 - numero di tirocinanti che possono essere accolti;
 - attività svolta nei servizi o unità operative del soggetto ospitante;
 - giorni e orari durante i quali è possibile svolgere l'attività di tirocinio.
- 3) Per ciascun tirocinante accolto dal soggetto ospitante, in base alla presente convenzione, è predisposto un progetto formativo e di orientamento, che costituisce parte integrante della presente Convenzione, contenente:
 - il nominativo del **tirocinante**;
 - il nominativo del **coordinatore** dell'attività di tirocinio designato dal soggetto promotore;
 - il nominativo del **tutor** (o dei tutors) designato dal soggetto promotore;
 - il nominativo del **referente** designato dal soggetto ospitante;
 - il nominativo del **supervisore** (o dei supervisori) designato dal soggetto ospitante con funzione di affiancamento ai tirocinanti;
 - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza dei tirocinanti;
 - le strutture aziendali del soggetto ospitante (servizi, unità operative, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio con l'indicazione dei nominativi dei responsabili di dette strutture aziendali;
 - gli estremi identificativi delle coperture assicurative attivate dal soggetto promotore;
- 4) Il numero di tirocinanti accolti ogni anno viene definito di comune accordo tra le parti sulla base dell'effettiva possibilità d'accoglienza delle strutture che fanno capo al soggetto ospitante e sulla base della disponibilità di personale con funzioni di supervisori.
- 5) Le strutture presso le quali svolgere l'attività di tirocinio vengono proposte dal soggetto ospitante, tenendo conto delle richieste e delle esigenze rappresentate dal soggetto promotore.
- 6) La definizione dei singoli progetti formativi e di orientamento è concordata, sulla base della presente convenzione, tra il soggetto promotore ed il **referente** dell'ente designato dal soggetto ospitante, sentiti i **supervisori** interessati nell'affiancamento degli studenti.
- 7) Il progetto formativo diviene operativo e produce valida efficacia formativa previa preliminare sottoscrizione da parte dello studente tirocinante, del soggetto ospitante rappresentato dal referente aziendale e del coordinatore dell'attività di tirocinio (autorizzati con rispettivi Decreti Rettorali) per il soggetto promotore.

Art. 3 OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
 - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - mantenere l'assoluta riservatezza sui dati, le informazioni e le conoscenze relative all'utenza e ai procedimenti di settore acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.
- A tal fine l'Università s'impegna a far sottoscrivere al tirocinante, per accettazione, il Progetto Formativo e gli impegni in esso previsto.

Art. 4 OBBLIGHI DEL SOGGETTO PROMOTORE

- 1) Il soggetto promotore assicura il tirocinante per la responsabilità civile verso terzi presso idonee compagnie assicurative operanti nel settore. Il Soggetto promotore, altresì, assicura il tirocinante per gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL). In caso di incidente e/o infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si obbliga a segnalare/denunciare l'evento, entro i tempi e nelle forme previste dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore), nonché al soggetto promotore.
- 2) Il soggetto promotore si impegna a far pervenire copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento alla Regione (od alla Provincia qualora eserciti le relative funzioni), alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali.
- 3) Il soggetto promotore si impegna a rilasciare ai supervisori designati dal soggetto ospitante un'attestazione relativa all'attività di supervisione svolta.
- 4) Qualora il soggetto ospitante rilevasse inosservanze delle disposizioni o mancanze deontologiche da parte del tirocinante potrà adottare, in qualsiasi momento, la sospensione e la revoca del tirocinio.
- 5) Il Soggetto promotore in considerazione dei tirocini effettivamente svolti, presso i Servizi minorili dipendenti da questa Amministrazione, si impegna a fornire n. 10 ore di docenza non retribuita presso gli Istituti di Formazione del Personale del Dipartimento della Giustizia Minorile, con modalità da concordare nei singoli casi e fermo restando, a carico dell'Amministrazione, l'assunzione delle spese logistiche e di missione.

Art. 5 OBBLIGHI DEL SOGGETTO OSPITANTE

- 1) Il soggetto ospitante s'impegna a rispettare ed a far rispettare integralmente la Convenzione, nonché il Progetto di tirocinio concordato nelle finalità, nei contenuti, nei tempi e nelle modalità fino al termine del Progetto medesimo.
- 2) Il soggetto ospitante segnalerà tempestivamente al coordinatore dell'attività del tirocinio designato dall'Università ogni assenza o interruzione da parte del tirocinante durante il periodo di tirocinio.
- 3) Al termine del tirocinio, il soggetto ospitante s'impegna a far pervenire al soggetto promotore:
 - una relazione a cura del supervisore concernente il corretto svolgimento dell'attività di tirocinio sottoscritta dal medesimo e dal responsabile della struttura presso la quale il tirocinante ha svolto la sua attività.
 - Il soggetto ospitante, inoltre, si impegna a favorire l'espletamento delle funzioni di referente e di supervisore del proprio personale, nonché, previa autorizzazione, la loro partecipazione alle necessarie fasi di raccordo interistituzionale ed alla programmazione delle attività di formazione in materia, organizzata dal soggetto promotore.

Art. 6 ONERI

La realizzazione del tirocinio non comporta per il soggetto ospitante e per il soggetto promotore alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente Convenzione.

Art. 7 DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha la durata di un anno dalla sua sottoscrizione e potrà essere rinnovata con apposito documento sottoscritto dalle parti. Si precisa che saranno completati i tirocini pratici in corso alla data di scadenza della convenzione.

CGM C2 8001 28/04/2015 13:07 PROT. 0004753

Art. 8 TRATTAMENTO DATI

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire che i dati personali concernenti le stesse comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione mediante elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari del trattamento sono rispettivamente soggetto ospitante e soggetto proponente. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 13 del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196.

Art. 9 NORME FINALI

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento all'art. 18 della l. n. 196 del 24 giugno 1997 e al relativo regolamento di attuazione, di cui al Decreto Interministeriale n. 142 del 25 marzo 1998.

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 tariffa parte II, art. 4. Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Letta, approvata e sottoscritta.

Catanzaro,

Dipartimento Giustizia Minorile
Centro per la Giustizia Minorile

Per la Calabria e la Basilicata
Il Direttore del Centro

Dirigente
Dott.ssa Maria Gemmabella

Università degli Studi di Messina
Dipartimento di Giurisprudenza
Master II Liv. Criminologia e Scienze Forensi

Rettore/Dir. Master
Prof. _____

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi T.U. D.P.R. 445/2000, D.Lgs. 82/2005, L. 241/90 art. 15 c. 2bis e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa



CC. n° 4

Università degli Studi di Messina
Dipartimento di Giurisprudenza
Master di II° Livello
in Criminologia e Scienze Forensi

mastercriminologia@unime.it
tel. 090 6764309
Piazza Pugliatti, 1 - 98100 Messina

Al Magnifico Rettore
dell'Università degli Studi di Messina
Prof. P. Navarra

Messina, 29.07.2015

Oggetto: Autorizzazione alla stipula convenzioni per tirocinio formativo Master Criminologia e Scienze Forensi.-

La sottoscritta Prof.ssa L. Riscato, nella qualità di Direttore del Master in Criminologia e Scienze forensi, attivato presso l'Università degli Studi di Messina per l'anno accademico 2015/2016, con la presente espone e chiede quanto appresso

PREMESSO

- che il Master ha promosso l'attivazione di convenzioni per l'effettuazione di 125 ore di tirocinio formativo presso gli Enti indicati dai Masterizzandi;
 - che alcuni Enti hanno condizionato la loro adesione alla sottoscrizione del proprio schema di convenzione e non del modello predisposto dall'Ufficio Convenzioni della nostra Università;
 - che in particolare la Casa Circondariale di Giarre con Prot. 2725 del 26.05.15 a firma del Direttore Dott. A. Tiralongo (all.1) ha inoltrato il proprio schema di convenzione, autorizzato dal Provveditorato Regionale dell'Amministrazione penitenziaria;
 - che il Centro per la Giustizia Minorile per la Calabria e la Basilicata – Catanzaro, con Prot. 4753 del 28.04.15 a firma del Direttore Dott.ssa M. Gemmabella (all. 2) ha inoltrato il proprio schema di convenzione, autorizzato dal Dipartimento Giustizia Minorile;
 - che la Casa Circondariale di Reggio Calabria e la Casa Circondariale di Lecce, invece, hanno richiesto che siano apportate al nostro prototipo di convenzione le seguenti modifiche e integrazioni:
- a) modifica della sede Istituto Arghillà (RC) in luogo del precedente Istituto San Pietro (RC) solo per la Casa Circondariale di Reggio Calabria;
 - b) inserimento di due articoli - presenti nella precedente convenzione stipulata con il medesimo Ente, dalla Prof.ssa Russo, nella qualità di Direttore delle precedenti edizioni del Master - di cui si riporta il testo:

"Art. 6 L'utente informato dovrà in ogni caso dare il proprio assenso all'attività che il tirocinante svolge. Quest'ultimo è tenuto ad osservare rigorosamente il segreto professionale sugli elementi conoscitivi personali degli utenti del servizio penitenziario. Sono esclusi dall'incontro con i soggetti tirocinanti i detenuti sottoposti al regime del 41bis O.P. e quelli sottoposti al regime E.I.V. ed A.S.;

Art. 11 Qualora il tirocinante attui comportamenti inosservanti delle disposizioni o manchi di deontologiche, nonché qualora l'esperienza di tirocinio contrasti con le necessità organizzative della struttura penitenziaria, il Soggetto ospitante potrà adottare, in qualsiasi momento, la sospensione e la revoca del tirocinio. Il soggetto promotore ha facoltà di interrompere il Tirocinio qualora l'esperienza non risponda alle esigenze formative del tirocinante con le stesse modalità".
(all. 3).

- che parimenti il Tribunale dei Minorenni di Reggio Calabria ha richiesto che siano apponate al testo del nostro prototipo di convenzione le seguenti integrazioni (all.4):

"Indicazione del numero degli stagisti, il loro titolo di studio (con preferenza per laureato in giurisprudenza), le finalità del tirocinio e specificazione che il tirocinio consisterà nell'autorizzazione ad assistere alle udienze penali (preliminari e dibattimentali), senza possibilità di accesso agli atti.

Il nuovo testo deve prevedere altresì un impegno dei tirocinanti a mantenere il segreto, nel rispetto della privacy del minore imputato, su quanto visto durante le udienze. Quanto alla responsabilità civile deve essere prevista una clausola di salvaguardia o meglio di totale esonero del tribunale ospitante. Inoltre, deve essere indicato il monte ore e quando dovrebbe iniziare il tirocinio, con indicazione dei nominativi, che dovrebbero essere limitati a non più di otto persone nonché i criteri di selezione dei medesimi. I giovani individuati infine dovranno produrre certificati penali attestanti l'assenza di precedenti penali ostativi".

- che si rende necessaria l'approvazione della S.V. sui testi delle Convenzioni del Tribunale di Giarre e del CGM Catanzaro e sulle modifiche/integrazioni richieste dal Tribunale dei Minorenni di Reggio e dalla Casa Circondariale di Reggio al nostro schema di Convenzione, al fine di richiedere le successive approvazioni del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico;

Tutto ciò precesso

La sottoscritta Prof.ssa L. Risicato, Direttore del Master in Criminologia Forense

CHIEDE

Al Magnifico Rettore, Prof. P. Navarra di esprimere parere sulle richieste effettuate dal Tribunale di Giarre, dal CGM Catanzaro, dal Tribunale dei Minorenni di Reggio e dalla Casa Circondariale di Reggio Calabria, al fine di potere sottoporre i testi di convenzione all'esame del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico.

Si allegano:

1. Prot. 2725 del 26.05.15 a firma del Dott. A. Tiralongo, Direttore della Casa Circondariale di Giarre;
2. Prot. 4753 del 28.04.15 a firma della Dott.ssa M. Germinabella, Direttore del Centro per la Giustizia Minorile per la Calabria e la Basilicata – Catanzaro;
3. Testo dei due articoli 6 e 11 della Convenzione stipulata dal precedente Direttore del Master in Criminologia, Prof.ssa Russo, con la Casa Circondariale di Reggio Calabria;
4. copia della email datata 04.06.2015 a firma del Dott. Crucita del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria.

Con ossequio.

Prof.ssa L. Risicato

